



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale

Prot. n° 2131

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che prevede, tra l'altro, l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei dispositivi atti all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che disciplina, tra l'altro, la procedura per conseguire l'approvazione o l'omologazione dei dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;

VISTI gli artt. 142 e 146, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che disciplinano rispettivamente i limiti di velocità e le violazioni delle segnalazioni del semaforo indicante luce rossa;

VISTO l'art. 345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità;

VISTO l'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che disciplina la notificazione delle violazioni, come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni in legge 1° agosto 2003, n. 214, e dall'art. 36 della legge 29 luglio 2010, n. 120;

VISTI in particolare il comma 1-bis del richiamato art. 201 che elenca sotto le lettere da a) a g-bis) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione; e il comma 1-ter che prevede che per i casi sotto le lettere b), f) e g) non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate, e tra questi le violazioni degli artt. 142 e 146, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

VISTO l'art. 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2002, n. 168, che individua le tipologie di strade lungo le quali è possibile effettuare accertamenti in modo automatico, tra l'altro, delle violazioni alle norme di comportamento di cui all'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

VISTA la richiesta, in data 22 luglio 2008, e successive integrazioni, presentata dalla Maggioli S.p.A., con sede a Santarcangelo di Romagna (RN), tesa ad ottenere l'approvazione di un dispositivo denominato "Gatso GTC-GS11", per l'accertamento delle infrazioni al semaforo indicante luce rossa e per l'accertamento delle violazioni ai limiti massimi di velocità;

VISTO il parere n.6/10, reso nell' adunanza del 16 febbraio 2011, con il quale il Comitato Speciale ex D.P. n.6928 del 10.8.2010,presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ha espresso parere favorevole all'approvazione del dispositivo con le seguenti prescrizioni e raccomandazioni: nel caso sia previsto l'impiego del dispositivo in condizioni ambientali diverse rispetto a quelle delle condizioni di prova, potrebbe ridursi l'efficienza nella funzionalità del sistema, in termini di misurazione della velocità e non di sola risoluzione fotografica, e pertanto deve essere previsto nel provvedimento di approvazione un esplicito richiamo ai limiti di impiego in relazione alle effettive condizioni ambientali; le due funzioni possibili: mancato rispetto del semaforo indicante luce rossa, ed eccesso di velocità,dovranno essere utilizzate in maniera disgiunta con singola funzione per ciascuna installazione; in fase di installazione dovrà essere verificato che non si determini pericolo per la circolazione dei veicoli e dei pedoni per effetto della presenza dei componenti il sistema;dovranno essere impiegati meccanismi di protezione e tecniche di crittografia nella trasmissione dati al fine di garantire il rispetto delle attuali norme sulla "privacy"; la gestione operativa del sistema deve essere riservata esclusivamente agli organi di polizia stradale;

D E C R E T A

Art.1. E' approvato il documentatore fotografico di infrazioni commesse ad intersezioni regolate da semaforo quando lo stesso indica luce rossa e di infrazioni ai limiti massimi di velocità, denominato "Gatso GTC-GS11",della ditta Maggioli S.p.A ,con sede a Santarcangelo di Romagna (RN), con le seguenti prescrizioni: in fase di utilizzo si dovrà tenere conto dei limiti di carattere ambientale dovuti a fattori meteorologici particolarmente avversi che potrebbero circoscrivere la funzionalità dell'apparecchiatura,come evidenziato nei manuali depositati;le due funzioni possibili: mancato rispetto del semaforo indicante luce rossa,ed eccesso di velocità,dovranno essere utilizzate in maniera disgiunta con singola funzione per ciascuna installazione; la gestione operativa del sistema deve essere riservata esclusivamente agli organi di polizia stradale.

Art.2. Il dispositivo denominato "Gatso GTC-GS11", quale documentatore di infrazioni alle intersezioni semaforizzate, può essere utilizzato sia in ausilio agli organi di polizia stradale,sia in modalità automatica.

Art.3. Le Amministrazioni che utilizzano il documentatore fotografico di infrazioni al semaforo rosso in maniera automatica sono tenuti a fare eseguire verifiche ed eventuali tarature dell'apparecchiatura, con cadenza almeno annuale, a supporto della corretta funzionalità del dispositivo stesso .La documentazione corrispondente dovrà essere tenuta agli atti per almeno cinque anni.

Art.4. I Il dispositivo "Gatso GTC-GS11",come misuratore di velocità, può essere impiegato direttamente dagli organi di polizia stradale su tutti i tipi di strade,ovvero utilizzato in modo automatico ma solo sui tipi di strada ove tale modalità di accertamento è consentita .

Art.5. Gli organi di polizia stradale che utilizzano il dispositivo "Gatso GTC-GS11"come misuratore di velocità, sono tenuti a verifiche metrologiche periodiche ed eventuale taratura almeno con cadenza annuale.

Art.6. Le apparecchiature devono essere commercializzate,unitamente ai manuali allegati alla domanda di approvazione della ditta Maggioli.

Art.7 L'approvazione del dispositivo "Gatso GTC-GS11", come misuratore di velocità, ha validità ventennale a decorrere dalla data del presente decreto .

Art.8. I dispositivi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica ed ai prototipi depositati presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto, nonché il nome del fabbricante.

15.4.2011

II DIRETTORE GENERALE
(Ing. Sergio Dondolini)